

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*”;

VISTA la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed, in particolare, l'articolo 11;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie*”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.12, comma 3 concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTA la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni da parte dei consiglieri degli enti locali;

VISTA la nota prot. n. 8405 del 10 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al prot. n. 5902, con la quale il Segretario comunale di **Mascali (CT)** ha comunicato le contestuali dimissioni dalla carica della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale, precisamente di 9 (nove) consiglieri comunali su 16 (sedici) assegnati all'Ente, allegando alla stessa la nota delle dimissioni dei consiglieri comunali, presentata al protocollo comunale n. 8377 in data 10/04/2024;

RILEVATO che le dimissioni predette hanno determinato la riduzione della composizione del Consiglio comunale in misura tale da non consentire il raggiungimento del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, con la conseguenza di doverne dichiarare la decadenza, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 11, comma 2 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni e l'articolo 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, conformemente all'indirizzo, peraltro, confermato dal C.G.A.R.S. col parere n. 128 del 24.2.1998;

PRESO ATTO pertanto che ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 11, comma 2 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni e l'articolo 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario dichiarare la decadenza del Consiglio comunale di Mascali (CT) provvedendo, contestualmente, a norma dell'art. 11, comma 4, della predetta l.r. n. 35/1997, alla nomina di un commissario straordinario, in sostituzione dell'organo decaduto fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

CONSIDERATO altresì, che il predetto Commissario deve risultare in possesso requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 del Decreto Presidenziale n. 6 del 29 ottobre 1955, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot.n. 11748 /GAB del 29/04/2024 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

per i motivi specificati in premessa

DECRETA

Art. 1

Il Consiglio comunale di Mascali (CT) è dichiarato decaduto.

Art.2

Il/la dott. Carlo PECORARO, con la qualifica di Dirigente regionale in quiescenza, è nominato Commissario Straordinario presso il Comune di Mascali (CT), in sostituzione del Consiglio comunale decaduto, fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

Art. 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

Art.4

Il presente sarà pubblicato sul sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 5 del 5/4/2011.

Art. 5)

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 29 aprile 2024

L'ASSESSORE
Messina

IL PRESIDENTE
Schifani